



PROVINCIA DI COSENZA

CONVENZIONE

TRA

La Provincia di Cosenza (Cod.Fisc. 80003710789), in persona dell'*Avv. Pasquale Monea* in qualità di Dirigente del Settore Legale dell'Ente, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente, alla Piazza XV marzo n. 1 di Cosenza

E

Il *Dr. Bruno Giordano*, nato a (Omissis...) il (Omissis...) con studio in Paola ed iscritto all'Albo dei CTU presso il Tribunale di Paola con il (Omissis...), Cod. Fisc. (Omissis...) Partita IVA n. (Omissis...) cellulare (Omissis...), nominato con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ R.G.

PREMESSO

CHE, nelle more del giudizio relativo alla vertenza Martorano Damiano Saverio c/Provincia di Cosenza iscritta al n°4128/2017 R.G. presso il Tribunale di Cosenza il Giudice adito ha disposto una CTU medico-legale nominando il Dr. Franco Gioia;

CHE, l'Ente deve quindi nominare un proprio CTP da affiancare alle operazioni di cui è causa;

ATTESO, che la nomina del Consulente Tecnico di Parte può essere demandata al Dirigente del Settore Legale;

ATTESA l'impossibilità della nomina di un consulente medico legale interno poiché tale figura non esiste nell'organico dell'Ente;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 1467 del 12/09/2018 è stato approvato l'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi fiduciari per CTP e consulenze Medico-Legali;

CHE sono stati interpellati a mezzo PEC n.3 Periti medico-legali, richiedendo un preventivo di spesa, di questi uno ha risposto di non essere disponibile, uno ha richiesto la parcella di €.1.000,00 onnicomprensiva, mentre il Dr. Bruno Giordano

ha comunicato di essere disponibile ad accettare l'incarico di che trattasi chiedendo la parcella di €.450,00 oltre IVA;

CHE, tenuto conto del suddetto elenco si ritiene opportuno nominare quale Consulente Medico Legale di Parte il Dr. Bruno Giordano il quale renderà all'Ente una prestazione d'opera professionale regolamentata da convenzione sottoscritta tra le parti, sotto forma di lavoro autonomo avente ad oggetto la consulenza medico-legale di parte per il suddetto Atto di Citazione R.G. 4128/2017 – Tribunale di Cosenza;

VISTA, la legge n. 248 del 04.08.2006 che ha abolito le tariffe minime per i professionisti con possibilità del cliente di negoziare la parcella;

CHE, pertanto, essendo abolite le tariffe minime, il tecnico di fiducia dovrà concordare il compenso di volta in volta con il Settore Legale, avuto riguardo alla complessità del procedimento, e che comunque non può essere superiore ai minimi previsti dalle tabelle tariffarie, da intendersi, soltanto, come parametro di riferimento;

CHE, ciò stante il Consulente Medico-Legale incaricato renderà all'Ente una prestazione d'opera professionale regolamentata dalla presente convenzione sottoscritta tra le parti, sotto forma di lavoro autonomo escluso dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto una consulenza medico-legale di parte (CTP) per la Provincia di Cosenza nel procedimento di che trattasi.

QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Provincia provvederà ad erogare al professionista Dr. Bruno Giordano, nominato con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ Consulente Tecnico medico-legale (CTP) per la Provincia di Cosenza relativamente all'Atto di Citazione n. 4128/2017 R.G. – Tribunale di Cosenza, un compenso pari €. 550,00 omnia comprensivo;

ART. 2

Il professionista Dr. Bruno Giordano accetta, a completo soddisfo delle sue prestazioni, la somma di €. 550,00 omniacomprendiva senza null'altro a pretendere dalla Provincia di Cosenza;

ART.3

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Cosenza, adottato con Deliberazione della G.P. n. 23 del 29.01.2014, l'incaricato si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta ivi previsti, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

L'Ente contesterà per iscritto all'incaricato l'eventuale violazione riscontrata, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili l'Ente procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

A tali fini l'incaricato da atto che l'Ente ha provveduto, contestualmente alla stipula della presente Convenzione a consegnare e far sottoscrivere copia del Codice di Comportamento.

ART.4

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso.

Cosenza, li _____2019

IL PROFESSIONISTA

Dr. Bruno Giordano

PER LA PROVINCIA

Avv. Antonella Gentile

Il sottoscritto, *Dr. Bruno Giordano*, autorizza la Provincia di Cosenza, ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, a trattare i propri dati, ai soli fini della istruzione delle procedure inerenti l'incarico conferito, compreso

l'eventuale procedura prevista dal Decreto attuativo dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 di cui al Decreto 18.01.2008 n. 40.

Cosenza, li _____2019

Dr. Bruno Giordano